



## PROTOCOLLO D'INTESA

tra

*il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

e

*il Consiglio Nazionale Forense*

vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" ed in particolare le previsioni di cui all'art. 21 in materia di autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche;

visto il d. P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59";

vista la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" che stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle istituzioni scolastiche;

visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

visto il d. P.R. 20 marzo 2009, n. 89 concernente la "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 87 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 88 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

visto il d. P.R. 15 marzo 2010, n. 89 "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

vista la legge 30 ottobre 2008, n. 169, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" che ha istituito l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e la C.M. n. 86 del 2010 che ha fornito le condizioni di svolgimento a tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare il comma 34 dell'art. 1 che, attraverso la modifica dell'art. 1 comma 2 del d. lgs. 77 del 2005, estende la possibilità di realizzare i progetti Alternanza Scuola Lavoro con gli Ordini professionali.

**considerato** che le "Parti" intendono promuovere la cultura della legalità nelle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'approfondimento delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, anche attraverso lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, di cui all'art. 1, comma 7, lettere d) ed e), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**considerato**, altresì, che le "Parti" intendono promuovere la realizzazione di progetti di *Alternanza Scuola Lavoro*, anche per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio teorico d'aula con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo dell'avvocato nella società, sia nelle attività processuali che extragiudiziali;

**considerato**, inoltre, che le "Parti" intendono sviluppare una costante collaborazione, al fine di promuovere iniziative comuni volte a fornire indicazioni agli Ordini territoriali degli Avvocati e agli istituti scolastici interessati alla sottoscrizione di convenzioni:

a) per il conseguimento di un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;

b) per la realizzazione di progetti di *Alternanza Scuola Lavoro* di cui all'art. 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107:

- 1) individuando le direttrici entro le quali si debbano realizzare, nell'ambito della progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa, incontri informativi *ad hoc* sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- 2) stabilendo le linee uniformi per la predisposizione anche dei piani triennali dell'offerta formativa tenendo conto delle effettive peculiarità ed esigenze degli istituti scolastici di ogni ordine e grado avuto riguardo anche alla dislocazione territoriale e ad ulteriori specificità;

**considerato**, infine, che le "Parti" concordano sull'opportunità di elaborare, sviluppare e condividere posizioni comuni sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità stabilendo un programma minimo comune a cui ogni singolo istituto scolastico potrà attenersi nella predisposizione del proprio piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero nella predisposizione di un progetto di *Alternanza Scuola Lavoro*;

**ritenuto** opportuno sviluppare azioni sinergiche per favorire, in generale, il miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici attraverso la sottoscrizione di convenzioni tra gli Ordini territoriali degli Avvocati e gli istituti scolastici nel cui circondario hanno sede, e per ciò che concerne i progetti di *Alternanza Scuola Lavoro*, previa iscrizione dei primi al cd. "Registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro" di cui all'art.1, comma 41 lett. a), della legge 13 luglio 2015, n. 107;

Le Parti convengono quanto segue

## Articolo 1

### Finalità

1. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a favorire e conseguire un miglioramento qualitativo dei percorsi formativi scolastici nell'ambito dei piani triennali dell'offerta formativa che ogni istituto scolastico predispone ai sensi dell'art. 1 comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo lo svolgimento di specifici moduli sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità.

2. Con il presente Protocollo d'Intesa le Parti si impegnano alla realizzazione di azioni comuni volte a promuovere ed incentivare, per il tramite di convenzioni di cui all'art. 1, comma 40, della legge 13 luglio 2015, n. 107 tra Ordini territoriali degli Avvocati e istituti scolastici di ogni ordine e grado, la realizzazione di progetti di *Alternanza Scuola Lavoro* secondo quanto previsto dalla citata legge e dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 e successive modifiche prevedendo lo svolgimento di specifici moduli di orientamento sui temi della educazione alla cittadinanza e alla legalità nonché forme di apprendimento pratico da svolgersi presso l'Ordine forense.

3. Le azioni comuni di cui al comma che precedono devono perseguire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- b) potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria;
- c) sviluppo ed implementazione della conoscenza del ruolo dell'avvocato nella società sia nell'ambito delle attività processuali che extragiudiziali;
- d) orientamento alla professione di Avvocato sia nel campo civile che penale.

## Articolo 2

### Oggetto

1. Le Parti, di concerto tra loro e per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, attraverso il presente Protocollo:

- a) individuano le modalità operative che dovranno essere indicate nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, e delle quali gli istituti scolastici dovranno tener conto nella predisposizione del piano triennale dell'offerta formativa prevedendo lo svolgimento di percorsi formativi specifici impartiti da avvocati ed aventi ad oggetto l'educazione alla cittadinanza e alla legalità;
- b) elaborano il Programma minimo comune per la realizzazione dei progetti di *Alternanza Scuola Lavoro*, anche mediante la elaborazione o la raccolta di idonei materiali illustrativi e divulgativi, cui dovrà fare riferimento ogni singola convenzione sottoscritta tra Ordine territoriale degli Avvocati e istituto scolastico.

### Articolo 3

#### Modalità operative

1. Il piano triennale dell'offerta formativa predisposto, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107, da ogni singolo istituto scolastico ovvero il progetto di *Alternanza Scuola Lavoro* dovrà, ferma restando l'autonomia didattica ed organizzativa della scuola, prevedere - nell'ambito della progettazione didattica curricolare, extracurricolare ovvero educativa ed organizzativa - lo svolgimento, per ogni anno scolastico, di moduli di orientamento della durata non inferiore a due ore ciascuno, sui temi dell'educazione alla cittadinanza e alla legalità secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente Protocollo.
2. I moduli di cui al comma che precede dovranno essere svolti da avvocati individuati dall'Ordine locale.
3. Per i fini di cui al precedente comma, l'Ordine locale degli Avvocati e l'istituto scolastico possono costituire un Comitato Tecnico Scientifico paritetico composto da due rappresentanti dell'istituto scolastico, di cui uno necessariamente appartenente ai rappresentanti dei genitori, e da due rappresentanti dell'Ordine degli Avvocati, di cui uno rappresentato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine stesso, ovvero un suo delegato. Il Comitato Tecnico Scientifico collabora, in relazione alle specifiche iniziative, alla predisposizione del citato piano triennale dell'offerta formativa ovvero a quella annuale delle attività nonché alla redazione del progetto di *Alternanza Scuola Lavoro*. La partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico è gratuita.

### Articolo 4

#### Programma minimo comune

1. Le Parti, fermo restando che con separato atto ad integrazione della presente Protocollo possono individuare più specificamente gli argomenti in materia di educazione alla cittadinanza e legalità da inserirsi obbligatoriamente nel piano triennale dell'offerta formativa predisposto da ciascun istituto scolastico, sin da ora stabiliscono che le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, prevedano che i contenuti del Programma minimo comune di cui all'art. 2 abbiano comunque ad oggetto:
  - a) l'introduzione al diritto, con particolare riferimento ai diritti e doveri costituzionali, alla tutela delle libertà fondamentali, anche in relazione al processo di integrazione europea;
  - b) l'educazione alla legalità e ai valori della democrazia e della partecipazione;
  - d) l'educazione alla cittadinanza, anche con riguardo agli obiettivi di attuazione dei principi di pari opportunità, educazione alla parità tra i sessi, prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
  - e) l'educazione al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture, nonché ai principi di solidarietà e di cura dei beni comuni;
  - f) lo svolgimento di un modulo pratico di esperienze sul campo con l'assistenza di avvocati.

## Articolo 5

### *Rapporti tra Ordine degli Avvocati ed Istituto scolastico*

1. Le Parti, di comune accordo, convengono che ogni singola convenzione tra Ordine locale degli Avvocati ed istituto scolastico possa prevedere l'attivazione di uno dei corsi opzionali di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ovvero la realizzazione di un progetto di Alternanza Scuola Lavoro di cui all'art. 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Delle convenzioni stipulate per l'attivazione di un corso opzionale di cui all'art. 1, comma 28, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 è fatta menzione nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'art. 1, comma 12, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Ogni Ordine degli Avvocati che sottoscriverà una convenzione con un istituto scolastico per la realizzazione dei fini di cui all'art. 1, si impegna:
  - a) ad indicare gli avvocati iscritti all'albo ordinario per lo svolgimento dei percorsi formativi di cui al precedente art. 3, comma 2;
  - b) a sostenere i costi di eventuali rimborsi delle spese vive sostenute in favore degli avvocati impegnati nella realizzazione di quanto oggetto della presente Convenzione.

## Articolo 6

### *Oneri economici*

1. Le convenzioni di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dovranno stabilire che le iniziative formative strutturate secondo le previsioni di cui all'art. 3 siano impartite a titolo gratuito.
2. Eventuali ulteriori costi, ivi compresi quelli per la copertura assicurativa del docente, ove l'istituto scolastico sia sprovvisto di una polizza assicurativa comprendente la copertura di esperti esterni, saranno sopportati dagli Ordini degli Avvocati. In caso di necessità, l'Ordine degli Avvocati potrà richiedere un contributo economico al Consiglio nazionale forense, che potrà concederlo previa adeguata valutazione della richiesta.

## Articolo 7


### *Durata e modifiche*

Il presente Protocollo decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata triennale.

Roma, \_\_\_\_\_

IL CONSIGLIO  
NAZIONALE FORENSE

Il Presidente  
Avv. Andrea Maccherin



IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Il Ministro  
Sen. Stefania Giannini

